



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

### Risoluzione n. 85939 del 8 giugno 2015

#### **Oggetto: Attività di massaggi rivolti al benessere della persona**

Si fa seguito alla nota n. 194665 del 4 novembre 2014, con la quale la scrivente Direzione, in relazione alle attività professionali di massaggi rivolti genericamente al benessere della persona, le quali non trovano precisa corrispondenza con la normativa riguardante l'attività di estetista di cui alla legge n. 1 del 1990, ha richiesto, anche al Ministero della Salute, di confermare quanto precedentemente sostenuto dal medesimo con la nota n. 36979 del 7 agosto 2013, ovvero la non applicabilità della disciplina dell'attività di estetista ai centri di massaggio thailandesi.

Con nota del 22 maggio 2015, n. 26448, il Ministero della Salute, nel confermare quanto comunicato con la nota del 2013 innanzi citata, ha altresì, precisato che l'attività professionale di massaggi di tipo rilassante, rivolta principalmente al benessere della persona, non può essere considerata sanitaria.

Fermo quanto sopra, considerata la necessità di chiarire, allo stato normativo attuale, le modalità di inquadramento dell'attività in questione, si ritiene opportuno fare presente quanto segue.

In via preliminare si richiama il contenuto della nota n. 114579 dell'8 luglio 2013, inviata anche al Ministero della Salute, con la quale la scrivente Direzione si è espressa circa l'eventuale applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che disciplina l'attività di estetista, alle attività genericamente individuate che erogano agli utenti esclusivamente prestazioni di massaggi.

Nella predetta nota la scrivente ha sostenuto che le attività di massaggi non riconducibili a quelle aventi finalità terapeutiche né a quelle eseguite sulla superficie del corpo umano, con lo scopo esclusivo o prevalente di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e, invece, finalizzate al più generico mantenimento di una naturale condizione di "benessere", in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all'esercizio, quali, ad esempio, il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista, fatti salvi, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali.



Del resto, è la legge n. 1 del 1990 che esplicita espressamente che, solo ove sussistano le predette finalità estetiche, le prestazioni e i trattamenti possono essere eseguiti unicamente da soggetti in possesso della qualificazione professionale (cfr. combinato disposto art. 1 e 3 della legge n. 1 del 1990).

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)